



SVS GESTIONE SERVIZI srl

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

**Ai sensi del Decreto Legislativo
8 giugno 2001, n. 231**

Sommario

Parte Generale	3
La Responsabilità Amministrativa degli Enti: Cenni normativi	4
Il regime giuridico della responsabilità amministrativa: D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 e la sua evoluzione	4
La fattispecie prevista dalla Legge e le sanzioni comminate	6
L'elenco dei reati.....	6
Gli elementi negativi della fattispecie	19
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: la sua adozione	20
Efficacia del Modello Operativo Gestionale quale esimente nel caso di reato	21
LA SVS E L'ADOZIONE DEL MODELLO	21
La mission societaria	22
La Società e l'adozione del Modello Operativo Gestionale	23
Le sanzioni.....	25
La sanzione pecuniaria.....	26
Le sanzioni interdittive	26
La pubblicazione della sentenza di condanna.....	27
La confisca.....	27
Obiettivi del Modello e suoi punti cardine	28
L'organigramma aziendale	29
L'organigramma societario.....	29
Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale	31
Approccio metodologico al Modello	31
Il Sistema di gestione del rischio e il controllo interno aziendale	32
Adozione e gestione del Modello.....	35
Il Modello ed il Codice Etico a confronto	36
I destinatari del Modello	37
Rapporti con i Consorzi e con le ATI.....	38
L'Organismo di Vigilanza	39
Formazione e diffusione del Modello.....	45
Formazione dei dipendenti	45
Collaboratori Esterni e partner.....	46
Il sistema disciplinare	46

Parte Speciale.....	48
Introduzione.....	48
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	50
REATI SOCIETARI	64
DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	82
REATI LEGATI AL TRATTAMENTO DATI ED ALLA TUTELA DELLA PRIVACY	88
Allegati:	90

Parte Generale

La Responsabilità Amministrativa degli Enti: Cenni normativi

Il regime giuridico della responsabilità amministrativa: D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 e la sua evoluzione

Il D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 (qui di seguito, per brevità, il Decreto)¹, ha introdotto nell'ordinamento italiano una peculiare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a carattere afflittivo-penale, a carico di società, associazioni ed enti in genere per particolari reati commessi nel loro interesse o vantaggio da una persona fisica che ricopra al loro interno una posizione apicale o subordinata.

I presupposti applicativi della nuova normativa possono essere, in estrema sintesi, indicati come segue:

- a) l'inclusione dell'ente nel novero di quelli rispetto ai quali il Decreto trova applicazione;
- b) l'avvenuta commissione di un reato compreso tra quelli elencati dallo stesso decreto, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente;
- c) l'essere autore del reato un soggetto investito di funzioni apicali o subordinate all'interno dell'Ente;
- d) la mancata adozione o attuazione da parte dell'Ente di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi;
- e) in alternativa al punto che precede, per il solo caso di reato commesso da parte di un soggetto apicale, anche il mancato affidamento di autonomi poteri di iniziativa e controllo ad un apposito organismo dell'Ente (o l'insufficiente vigilanza da parte di

¹Il provvedimento in esame ("Disciplina delle responsabilità amministrative delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, è stato emanato in attuazione alla delega al Governo di cui all'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. Quest'ultima trova il suo antecedente logico in tutta una serie di atti stipulati a livello internazionale, elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stipulata a Bruxelles il 26 luglio 1995; suo primo Protocollo stipulato a Dublino il 27 settembre 1996; Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta convenzione, con annessa dichiarazione stipulata a Bruxelles il 29 novembre 1996; nonché Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione stipulata a Bruxelles il 26 maggio 1997 e Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, stipulata a Parigi il 17 dicembre 1997.

quest'ultimo) e l'elusione non fraudolenta da parte del soggetto apicale del modello di prevenzione adottato dall'Ente stesso.

In caso di reato commesso da parte di un soggetto subordinato, la ricorrenza di ciascuna delle circostanze summenzionate è oggetto di uno specifico onere probatorio, il cui assolvimento grava sul Pubblico Ministero; viceversa, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, la ricorrenza di ciascuna delle condizioni di cui ai punti d) ed e) è oggetto di una presunzione semplice (*juris tantum*), fatta salva la facoltà dell'ente di fornire prova contraria (c.d. inversione dell'onere della prova).

Dal concorso di tutte queste condizioni consegue l'assoggettabilità dell'ente a sanzioni di svariata natura, accomunate dal carattere particolarmente gravoso, tra le quali spiccano per importanza quella pecuniaria (fino ad un massimo di Euro 1.549.370) e quelle interdittive, variamente strutturate (fino alla chiusura coattiva dell'attività).

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni rispecchia nei suoi tratti fondamentali il processo penale vigente, del quale, non a caso, il primo costituisce l'appendice eventuale; del pari, a dispetto del nomen *juris* adottato, l'intero contesto sostanziale in cui il Decreto si inserisce è dichiaratamente ispirato a un apparato concettuale di matrice penalistica.

L'ambito applicativo delle nuove disposizioni, originariamente limitato agli artt. 24 e 25, è stato esteso più volte con diversi interventi normativi fino a giungere al d. lgs 75/2020 che ha introdotto da ultimo la fattispecie dei reati tributari (articolo 25 *quiquiesdecies*) la fattispecie del contrabbando (articolo 25 *sexiesdecies*).

Per effetto di tali progressivi ampliamenti il Decreto si applica allo stato ai reati, in forma consumata o, limitatamente ai delitti, anche semplicemente tentata, di seguito rappresentati e descritti.

La fattispecie prevista dalla Legge e le sanzioni comminate

Gli elementi positivi di fattispecie

La fattispecie, cui il Decreto collega l'insorgere della peculiare forma di responsabilità da essa contemplata, postula la contemporanea presenza di tutta una serie di elementi positivi (il cui concorso è cioè necessario) e la contestuale assenza di determinati elementi negativi (la cui eventuale sussistenza costituisce viceversa un'esimente: cfr. il paragrafo 2.2.).

Per quanto riguarda gli elementi positivi va innanzitutto precisato che il Decreto si applica ad **ogni società o associazione, anche priva di personalità giuridica, nonché a qualunque altro ente dotato di personalità giuridica** (qui di seguito, per brevità, l'ente), fatta eccezione per lo Stato e gli enti svolgenti funzioni costituzionali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici.

Ciò posto, la responsabilità prevista dal decreto a carico dell'ente scatta qualora sia stato commesso **un reato** che:

- a) risulti compreso tra quelli indicati dal decreto nell'apposito elenco (qui di seguito, per brevità, un reato);
- b) sia stato realizzato anche o esclusivamente **nell'interesse o a vantaggio dell'ente**, salvo che in quest'ultima ipotesi il reato sia stato commesso nell'interesse esclusivo del reo o di terzi;
- c) sia stato realizzato da una **persona fisica**:
 - i. **in posizione apicale** (ossia che esercita una funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso: qui di seguito, per brevità, Soggetto Apicale); ovvero
 - ii. **sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un Soggetto Apicale** (qui di seguito, per brevità, Soggetto Subordinato).

L'elenco dei reati

Per effetto delle successive modifiche apportate al Decreto risultano attualmente assoggettati all'applicazione di quest'ultimo i seguenti reati, in forma consumata e, relativamente ai soli delitti, anche semplicemente tentata:

Reati contro la Pubblica Amministrazione art. 24 e 25 d. lgs 231/2001

Peculato (art. 314 c.p.);

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Malversazione ai danni dello Stato (art. 316 bis c.p.);

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)

Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art 640, comma 2 c.p.)

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)

Frode in danno del Fondo Europeo agricolo (art. 2 l. 898/1986)

Concussione (art. 317 c.p.)

Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio anche aggravata (art. 319 c.p. e 319 bis cp)

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater cp)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata (art. 321 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati membri (art. 322 bis c.p.)

Turbata libertà di scelta del contraente (art. 353 bis cp)

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Reati contro la fede pubblica art. 25 bis d. lgs 231/2001

Falsificazione di monete (art. 453 c.p.)

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Spendita ed introduzione nello Stato di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 e 461 c.p.)

Fabbricazione o detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 464 c.p.)

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Contraffazione segni distintivi (art. 473 cp)

Introduzione di prodotti con segni falsi (art. 474 cp)

Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493 ter c.p.)

Trasferimento fraudolento di valori (dlgs 21/2018)

Reati societari art. 25 ter d. lgs 231/2001

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. e art. 2621 bis c.c.)

False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)

Formazione fittizia del capitale (2632 c.c.)

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (2633 c.c.)

Infedeltà patrimoniale (2634 c.c.)

Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati (2635 bis c.c.)

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di

vigilanza (art. 2638 c.c.)

Falso in prospetto (art. 173 TUF)

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 27 co. 2 dlgs 39/2010)

False o omesse comunicazioni per il rilascio del certificato preliminare art. 54 d.lgs. n.19 del 2 marzo 2023

Reati contro la personalità individuale art. 25 quater e quinquies d. lgs 231/2001

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Alienazione o acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 602bis c.p.)

Prostituzione minorile (art. 600 ter c.p.)

Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)

Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)

Pornografia virtuale (art. 600 quater c.p.)

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)

Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)

Tortura 613 bis c.p.

Pratiche di mutilazione agli organi genitali femminili (art. 583 c.p.)

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico art. 25 quater d.lgs 231/2001

Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura art. 613 ter c.p.

Reati informatici e trattamento illecito di dati art. 24 bis d. lgs 231/2001

Falsità in documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.)

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cp)

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 bis c.p.)

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica

utilità (art. 635 quinquies c.p.)

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

Disposizioni in materia di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 d.l. 105/2019)

Market Abuse art. 25 sexies d. lgs. 231/2001

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d. lgs. 58/1998 TUF)

Manipolazioni di mercato (art. 185 d. lgs. 58/1998 TUF)

Reati transnazionali art. 10 l. 146/2006

L'art. 3 della Legge n. 146/2006 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Reati di criminalità organizzata art. 24 ter d. lgs. 231/2001

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

Disposizione contro la libertà individuale e l'immigrazione clandestina (art. 416 co. c.p.)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Sequestro di persona a scopo di estorsione o rapina (630 c.p.)

Delitti in materia di armi (art. 407 co. 2 lett. a)

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime

Omicidio colposo con violazione art. 55 co. 2 dlgs 81/2008 e delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)

Lesioni colpose gravi e gravissime (art. 590, terzo comma, c.p.)

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita art. 25 octies d. lgs. 231/2001

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Impiego di beni o di utilità di provenienza illecita (art 648-ter c.p.)

Frode contro l'industria ed il commercio art. 25 bs 1 d. lgs. 231/2001

Turbata libertà dell'industria o del commercio. (art. 513 c.p.)

Illecita concorrenza con minaccia o violenza. (art. 513-bis c.p.)

Frodi contro le industrie nazionali. (art. 514 c.p.)

Frode nell'esercizio del commercio. (art. 515 c.p.)

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. (art. 516 c.p.)

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. (art. 517-ter c.p.)

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. (art. 517-quater c.p.)

Insider trading (art. 184 c.p. d.lgs 58/1998)

Manipolazione del mercato (art. 185 d. lgs 58/1998)

Frode in materia di violazioni del diritto d'autore art. 25 nonies d. lgs 231/2001

Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (l. 633/1941)

Tutela penale del software e delle banche dati (l. 633/1941 ess)

Tutela penale delle opere audiovisive (l. 633/1941)

Responsabilità penale relativa ai supporti (l. 633/1941)

Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (l. 633/1941)

Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (l. 633/1941)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria art. 25 decies d. lgs 231/2001

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Reati ambientali art. 25 undecies d. lgs 231/2001

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione i esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)

Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 d. lgs 152/2006)

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d. lgs. 151/2006)

Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 d. lgs. 152/2006)

Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 d. lgs. 152/2006)

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d. lgs. 152/2006)

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d. lgs. 152/2006)

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis d. lgs. 152/2006)

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

Traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

Delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo (art. 452 octies c.p.)

Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 l. n. 549/1993)

Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (l. 150/1992)

Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (l. 150/1992)

Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5, d. lgs. 152/2006)

Inquinamento colposo provocato delle navi (art. 8 e 9, co. 1 d. lgs. 202/2007)

Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato (art. 8 co. 1 e 9, co. 2 d. lgs 202/2007)

Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità delle acque (art. 8 co. 2 d. lgs 202/2007)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare art. 25 duodecies d. lgs. 231/2001

Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto (art. 22, co. 12 bis d. lgs 286/1998)

Delitti di cui all'articolo 12 comma 3 e 5 3 bis e 3 ter, 12 TU d. lgs 286/1998

Razzismo e xenofobia art. 25 terdeciesdecies d. lgs. 231/2001

Razzismo e xenofobia (art. 3 comma 3 bis l. 654/1975)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale art. 10 l. 146/2006

Associazione per delinquere (art. 461 cp. 6 c.p.)

Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.)

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater dpr 43/1973)

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 dpr 309/90)

Reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12 d.lgs 286/1998)

Induzione a non rendere dichiarazioni (art. 377 bis c.p.)

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati art. 25 quaterdecies d. lgs. 231/2001

Reati di cui agli articoli 1, comma1 lettera a) Frode in competizioni sportive e 4 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (l. 401/1989)

Reati tributari art. 25 quinquiesdecies d. lgs. 231/2001

Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, mediante altri artifici, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (artt. 2, 3, 2 bis, 5 8, 10 e 11 d. lgs 74/2000 aggiornato da d. lgs. 75/2020)

Reati tributari commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a 10 mln di euro, per il delitto di omessa dichiarazione (art. 10 quater d. lgs 74/2000 aggiornato da d. lgs. 75/2020)

Delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4 nonché se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a 10 mln di euro (d. lgs 74/2000 aggiornato da d. lgs. 75/2020)

Reati di contrabbando art. 25 sexiesdecies d. lgs. 231/2001

Delitto in materia di contrabbando (art. 5 comma 1 d. lgs. 75/2020, DPR 43/1973)

Reati contro il patrimonio culturale art. 25 septiesdecies 25 duodevices d. lgs. 231/2021

Furto, appropriazione indebita, ricettazione, di beni culturali importazione illecita, falsificazione scrittura privata in ambito beni culturali, violazione in materia di vendita di beni culturali, uscita o esportazione illecita di beni culturali, distruzione/deterioramento/deturpamento/imbrattamento/uso illecito di beni culturali e paesaggistici art. 518 cp e ss

Riciclaggio di beni culturali art. 518 sexies cp;

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici art. 518-terdecies c.p..

Gli elementi negativi della fattispecie

Pur quando siano stati integrati tutti gli elementi positivi di cui sopra, la responsabilità prevista dal decreto a carico dell'ente non scatta se il reato è stato commesso²:

- I) da un **Soggetto Apicale**, se l'ente prova che:
 - a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi** (qui di seguito, per brevità, il Modello);
 - b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a **un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo** (qui di seguito, per brevità, l'Organo di Vigilanza). Nelle società di capitali le funzioni dell'organismo possono essere svolte dal collegio dei sindaci revisori, dal consiglio di sorveglianza o dal comitato di controllo di gestione. Negli enti di piccole dimensioni tali compiti possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente;
 - c. le persone hanno commesso il reato eludendo **fraudolentemente** i modelli di organizzazione e di gestione;
 - d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organo di Vigilanza (di seguito anche OdV);
- II) da un **Soggetto Subordinato**, se **il Pubblico Ministero** non prova che la commissione del reato è stata resa possibile **dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza**. In ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se

²In verità, in materia societaria, la formulazione adottata dal legislatore delegato (art. 3 D.Lgs 11 aprile 2002, n. 61) contiene una variante testuale rispetto a quanto previsto dalla Legge. Si prevede infatti la responsabilità dell'ente per i reati di cui sopra, "(...) se commessi nell'interesse della società, degli amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica". Non è chiaro se la formulazione adottata sia derogatoria rispetto a quella valida in generale o se essa sia imputabile ad un mero difetto di coordinamento con quest'ultima.

l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un **Modello**.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: la sua adozione

Il Decreto³ introduce una **particolare forma di esonero della responsabilità** in oggetto qualora l'ente dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso l'organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente suddetti modelli di organizzazione e di gestione,
- d) che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

³Art. 6, comma 1.

Efficacia del Modello Operativo Gestionale quale esimente nel caso di reato

Il Decreto prevede inoltre che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano **rispondere alle seguenti esigenze**⁴:

- 1) individuare le aree di rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- 2) predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3) prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- 4) prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- 5) configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Decreto dispone che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (ad esempio Linee Guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti può formulare (entro 30 giorni) osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati⁵.

E' infine previsto che, negli enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente⁶.

LA SVS E L'ADOZIONE DEL MODELLO

⁴Art. 6, comma 2

⁵Art. 6, comma 3

⁶Art. 6, comma 4

La mission societaria

La “**SVS GESTIONE SERVIZI S.R.L.**” (società unipersonale) ha per oggetto le seguenti attività:

- l'esercizio di attività di pompe funebri e attività connesse;
- l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale e di altri servizi di istruzione, sia in convenzione con altri enti che direttamente;
- l'organizzazione e la gestione di attività sanitarie: prestazioni mediche specialistiche e ambulatoriali; attività di radiologia e di laboratorio di analisi; attività di fisioterapia, di riabilitazione, infermieristiche ed altre attività paramediche; gestione di centri sanitari;
- l'organizzazione e la gestione di attività di trasporti sanitari e di trasporti sociali, di servizi in ambulanza e di trasporti in genere;
- l'esercizio di attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, residenziale e non residenziale;
- l'esercizio di attività di turismo sociale e la gestione di strutture ricettive;
- la locazione ed il noleggio dei beni immobili e mobili per la gestione da parte di terzi delle attività rientranti nell'oggetto sociale o ad esse direttamente collegate;
- produzione e commercializzazione di prodotti inerenti lo scopo sociale
- gestione di servizi amministrativi e gestionali in favore di terzi soggetti;
- attività svolte anche cedendo in affitto rami di azienda già precostituite.

La società potrà inoltre assumere partecipazioni ed interessenze in enti, società, consorzi ed altri soggetti collettivi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

In sintonia con la propria matrice storica **SVS GESTIONE SERVIZI srl** da sempre si prefigge di conciliare il ruolo imprenditoriale con i principi della mutualità, della coesione sociale e della valorizzazione del lavoro.

Facendo perno su tali radici storiche **SVS GESTIONE SERVIZI srl** ha nel tempo definito i propri valori, mettendo progressivamente a fuoco un'etica aziendale che si declina in cinque punti fondamentali e che permea tutti i comportamenti della società:

- centralità della persona;
- radicamento territoriale e sviluppo delle comunità locali;
- l'azienda come valore collettivo;
- trasparenza ed etica degli affari;
- solidarietà.

SVS GESTIONE SERVIZI *sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità, nonché consapevole dell'importanza di assicurare condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali a tutela della posizione e dell'immagine propria e delle aspettative dei soci, **adotta il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** previsto dal decreto, fissandone i principi di riferimento.*

La Società e l'adozione del Modello Operativo Gestionale

La S.r.l. venne introdotta nell'ordinamento italiano con il Codice civile del 1942. Il proposito era quello di creare un tipo sociale intermedio tra le società di persone e quelle per azioni. Il risultato non fu pienamente raggiunto, in quanto la S.r.l. era una società priva di una vera e propria disciplina autonoma, mancanza a cui suppliva il rinvio a quella della S.p.A..

Il tipo societario è stato profondamente innovato dalla riforma del diritto societario del 2003. Ora la S.r.l., corredata da una disciplina autonoma, si presenta come un modello intermedio e "ibrido" tra la S.p.A. e le società di persone: vi sono alcuni elementi, come la deroga completa del principio della responsabilità patrimoniale ex art. 2740, che la avvicinano alla S.p.A., assieme ad altri fattori, come la

flessibilità organizzativa o la personalità delle quote, che sono propri delle società di persone. La SVS GESTIONE SERVIZI srl, nata nel novembre 2009, è una società uni personale, infatti è partecipata al 100% dall'Associazione di Volontariato Società Volontaria di Soccorso Pubblica Assistenza di Livorno, gestita in modo autonomo e congiuntamente da un Consiglio di Amministrazione nominato dal Comitato Direttivo della Pubblica Assistenza.

La SVS GESTIONE SERVIZI srl è una impresa profit (che si riconosce nei valori della solidarietà e dell'etica anche nel mercato) per la gestione delle attività di servizio che la normativa fiscale non ne consentiva più la gestione da parte dell'Associazione di Volontariato Società Volontaria di Soccorso Pubblica Assistenza di Livorno.

La SVS GESTIONE SERVIZI srl ha la sede legale in Via San Giovanni,30 a Livorno, la sede operativa in Via delle Corallaie 11/13 a Livorno e quella amministrativa in via San Giovanni 11 sempre a Livorno.

SVS GESTIONE SERVIZI srl ritiene opportuno adeguarsi alle prescrizioni contenute nel Decreto procedendo all'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito Modello), al fine di prevenire la commissione di reati di cui al Decreto stesso ed assicurare, sempre più, condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari delle attività aziendali che lo compongono.

SVS GESTIONE SERVIZI srl ritiene, inoltre, che l'adozione di tale Modello, unitamente alla contemporanea emanazione del Codice Etico, costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti e di tutti coloro che a vario titolo collaborano con la cooperativa, al fine di far seguire, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etici e sociali cui la società si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali, comunque, da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

SVS GESTIONE SERVIZI srl ha proceduto all'analisi delle aree di rischio, nonché delle recenti evoluzioni giurisprudenziali in materia.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, l'organo amministrativo di **SVS GESTIONE SERVIZI** adotta il Modello di Organizzazione e Gestione e nomina al proprio interno un "Organismo di Vigilanza e di Controllo Interno", con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento; nelle società di capitali le funzioni dell'organismo possono essere svolte dal collegio dei sindaci revisori, dal consiglio di sorveglianza o dal comitato di controllo di gestione.

Le sanzioni

Le sanzioni previste dal Decreto a carico dell'ente sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la pubblicazione della sentenza di condanna;
- d) la confisca.

Le sanzioni predette sono applicate al termine di un complesso procedimento su cui diffusamente *infra*. Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, benché mai congiuntamente tra loro, su richiesta al Giudice da parte del Pubblico Ministero, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- a) sussistono **gravi indizi** per ritenere la sussistenza delle responsabilità dell'ente a norma di decreto;
- b) vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il **pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole** di quello per cui si procede.

Nel disporre le misure cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare in concreto, della necessaria proporzione tra l'entità del fatto e della sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente in via definitiva.

La sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro nella misura stabilita dal Decreto, comunque non inferiore a € 25.800 euro e non superiore a € 1.549.000, da determinarsi in concreto da parte del Giudice mediante un sistema di valutazione bifasico (c.d. sistema “*per quote*”).

La sanzione è ridotta alla metà se l'autore della condotta illecita ha agito per prevalente interesse proprio e la società non ha conseguito un vantaggio consistente o comunque il danno patrimoniale causato a terzi è tenue; la sanzione è ridotta da un terzo alla metà se la società ha eliminato le conseguenze dannose della condotta illecita o risarcito il danno; in presenza di un idoneo modello operativo gestionale (MOG) idoneo la riduzione della sanzione è dalla metà a due terzi (comunque non inferiore a 10329,00 euro).

Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive consistono:

- a) nella interdizione dall'esercizio dell'attività⁷;
- b) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la pubblica amministrazione⁸, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico esercizio; nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi; nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano, anche congiuntamente tra loro, **esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste da Decreto**, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- b) l'ente ha tratto dal reato un **profitto di rilevante entità** e il reato è stato commesso da un **Soggetto Apicale** ovvero da un **Soggetto Subordinato** quando, in quest'ultimo caso, la commissione

⁷ Comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

⁸ Anche limitatamente a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni.

del reato è stata determinata o agevolata da **gravi carenze organizzative**;

c) in caso **di reiterazione degli illeciti**.

Quand'anche sussistano una o entrambe le precedenti condizioni le sanzioni interdittive pur tuttavia non si applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze:

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel **prevalente interesse proprio o di terzi** e **l'ente non ha ricavato vantaggio** o ne ha ricavato un vantaggio minimo, oppure

b) il **danno patrimoniale** cagionato è **di particolare tenuità**, oppure

c) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado concorrono tutte le seguenti condizioni:

1. l'ente **ha risarcito integralmente** il danno e **ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato** ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tale senso;

2. l'ente **ha eliminato le carenze organizzative** che hanno determinato il reato mediante **l'adozione e l'attuazione di un Modello**;

3. l'ente **ha messo a disposizione il profitto** conseguito ai fini della confisca.

La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest'ultima una sola volta, per estratto o per intero, a cura della cancelleria del Giudice, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La confisca

La confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere

restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede; quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Obiettivi del Modello e suoi punti cardine

Il Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo, volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte idonee a integrare i reati contemplati dal Decreto.

Attraverso l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato (**“attività sensibili”**) e la loro conseguente proceduralizzazione, si vuole:

- da un lato determinare una piena consapevolezza di tutti coloro che operano in nome e per conto di **SVS GESTIONE SERVIZI** di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione e la cui

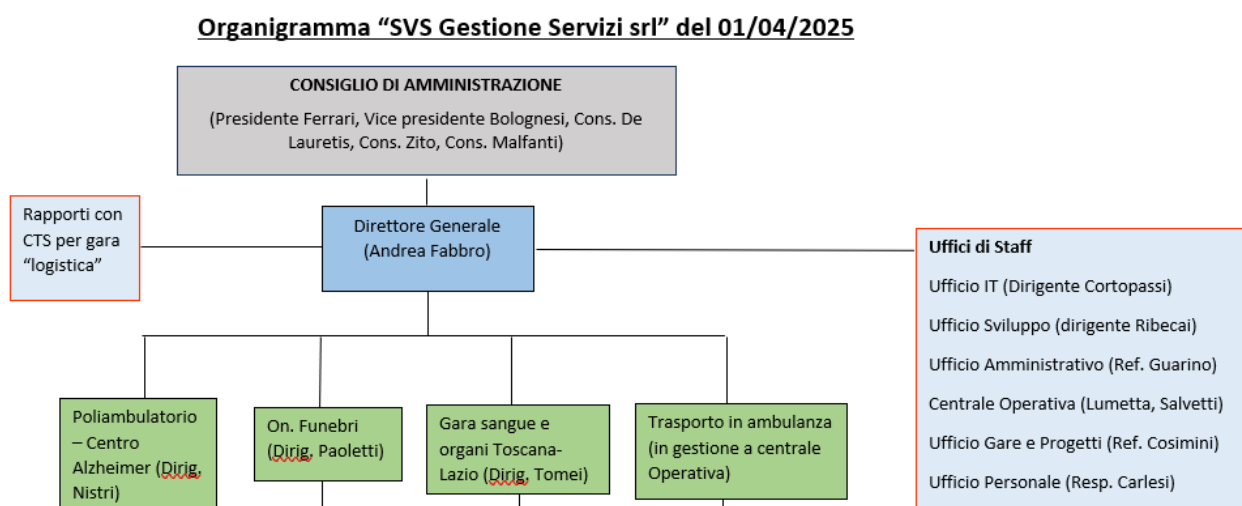
commissione è fortemente censurata dalla Società, in quanto contraria ai suoi interessi anche quando, apparentemente, potrebbe trarne un vantaggio economico immediato;

- dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, consentire di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati stessi.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra riportati, sono:

- la mappatura delle attività a rischio, ossia quelle attività nel cui ambito è più probabile la commissione dei reati previsti dal Decreto, le “attività sensibili” appunto;
- la definizione di un Organigramma Aziendale e la sua adozione da parte degli organi amministrativi della Società;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e la documentazione di ogni operazione rilevante;
- l'applicazione ed il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo e quindi l'esistenza di un organigramma aziendale approvato dagli organismi societari e rispettato in ogni sua parte;
- l'attribuzione di poteri coerenti con le responsabilità organizzative scaturenti dall'organigramma aziendale;
- la verifica ex post dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico;
- la diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione di regole comportamentali, procedure e politiche aziendali.

L'organigramma aziendale



L'organigramma societario.

La Società è dotata di un consiglio di amministrazione e di un Presidente.

Il controllo di gestione è affidato ad un unico Sindaco Revisore.

In data 24 gennaio 2023 il Cda della Società ha adottato un organigramma aziendale, che si considera parte integrante del presente MOG su cui si basa l'organizzazione aziendale e quindi anche le responsabilità gestionali in seno ad essa.

L'organigramma ha quindi una funzione fondamentale per definire anche le responsabilità individuali da porre in relazione alle aree di rischio ai fini del dlgs 231/2001.

Il consiglio di amministrazione può nominare un Direttore Generale.

L'odierno Direttore Generale è stato nominato dal Cda in data 24 gennaio 2023.

Il Direttore Generale ha funzione apicale.

L'odierno Direttore Generale ha poteri che sono stati regolati dal CDA con uno specifico mansionario e limitati poteri di spesa come da verbale di nomina, nonché procura conferita dal Presidente con atto pubblico del 6 febbraio 2023 (procura poi integrata).

Il Direttore Generale è a capo di un "Ufficio di staff" costituito dalle risorse umane che seguono gli aspetti amministrativi e tecnici della gestione aziendale.

Il Direttore Generale tiene altresì i rapporti con i Consorzi e le ATI a cui la SVS è legata.

Da mettere in evidenza il fatto che il DG ha pieni poteri in materia in sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

A sua volta il Direttore Generale ha delegato i poteri in materia di

sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, mediante procura notarile, ai responsabili di “area operative” (Poliambulatorio, Onoranze Funebri, Gara sangue e organi, fatto salva per l’area “Trasporto in ambulanza”), assegnando loro poteri direttivi, disciplinari, di vigilanza e di spesa.

Da organigramma la Società è dotata di numero sei dirigenti e numero sette referenti.

I responsabili di area hanno risorse umane a loro subordinate.

Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale

Il Modello è suddiviso nelle seguenti parti:

- **Parte Generale**, che contiene i punti cardine del Modello e tratta del funzionamento dell’Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio, facendo peraltro rinvio al Codice Etico;
- **Parte Speciale**, il cui contenuto è costituito dalle diverse tipologie di reato previste dal Decreto, Infine l’ultimo capitolo è dedicato alle “Attività strumentali alla commissione dei reati”.

Il Modello operativo gestionale è approvato dal consiglio di amministrazione della società.

Come sancito dal Decreto, il Modello è “atto di emanazione dell’organo dirigente”⁹. Di conseguenza le successive modifiche nonché eventuali integrazioni sostanziali sono rimesse alle competenze del Consiglio di Amministrazione di **SVS GESTIONE SERVIZI srl**.

Approccio metodologico al Modello

Ai fini della redazione ed implementazione del Modello organizzativo e di gestione ex D.Lgs. n. 231/2001, l’approccio metodologico adottato ha previsto le seguenti fasi:

- Individuazione dell’organismo aziendale:

⁹Art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto.

- individuazione delle aree potenzialmente esposte al rischio di commissione di reati;
- analisi dei processi inerenti alle aree di rischio individuate, con descrizione delle relative criticità eventualmente riscontrate;
- individuazione di soluzioni ed azioni volte al superamento o alla mitigazione delle criticità rilevate;
- adeguamento e stesura di procedure organizzative sulle aree individuate e potenzialmente a rischio, contenenti disposizioni vincolanti ai fini della ragionevole prevenzione delle irregolarità di cui al Decreto;
- elaborazione del Codice Etico;
- redazione di un sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- approvazione di uno Statuto dell'Organismo di Vigilanza;
- piano di formazione e comunicazione del Modello.

Il Sistema di gestione del rischio e il controllo interno aziendale

Il Decreto con i Modelli di cui agli articoli 6 e 7, configura un caso particolare di gestione del rischio connesso al rischio della commissione dei reati per i quali si manifesta la responsabilità amministrativa dell'impresa.

E' compito delle direzioni aziendali identificare i rischi e costruire un sistema di controllo interno aziendale che consenta di prevenire, ridurre, trasferire e, in casi determinati, accettare i rischi, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Quindi il controllo interno aziendale, inteso come gestione del rischio, è un elemento fondamentale del governo dell'impresa.

Si è provveduto a verificare se il sistema aziendale già comprendesse regole di controllo interno generale e punti di controllo specifico atti ad impedire la commissione dei reati. Si è provveduto quindi a rafforzare alcuni punti di controllo preventivo e a meglio formalizzare le procedure aziendali e la operatività dei punti di controllo.

Affinché il sistema di gestione del rischio possa considerarsi efficace è necessario che vengano attuate i seguenti passaggi logici:

a) Identificazione dei processi, delle attività, delle aree aziendali suscettibili di rischio;

- b) Rilevazione documentata delle procedure aziendali che di fatto presiedono a tali processi ed attività;
 - c) Identificazione dei punti di controllo previsti dalle procedure;
 - d) Valutazione preliminare di come i punti di controllo esistenti coprono o meno le diverse modalità con cui i rischi possono manifestarsi;
 - e) Verifica dei controlli eseguiti, per accertarne la effettiva operatività ed efficacia;
 - f) Valutazione definitiva delle aree di debolezza, dove i rischi non sono coperti da punti di controllo o i controlli previsti non operano con efficacia;
 - g) Definizione di un piano di miglioramento per le aree di debolezza, identificando nuovi punti o modalità di controllo;
 - h) Attivazione delle nuove modalità di controllo e verifica dei risultati.
- Come anticipato nel precedentemente va osservato che la gestione del rischio è un processo permanente, per cui inizialmente si è reso necessario un momento di ricognizione generale dei rischi e della loro copertura con i punti di controllo aziendali, che ha portato ad un piano di miglioramento del controllo. Tale ricognizione dovrà poi essere rivista in concomitanza di eventi aziendali o esterni straordinari (nuove linee di produzione o di servizio, nuove reti commerciali, nuovi mercati, scoperte di irregolarità interne o nel settore, nuove normative, ecc.). In ogni caso sarà necessario compiere, almeno annualmente, una ricognizione finalizzata alla manutenzione del processo, anche alla luce dei risultati della attività di monitoraggio del sistema dei controlli, che deve operare in modo continuativo.

In secondo luogo la dottrina sul controllo interno classifica i controlli, in funzione del loro oggetto, in:

_ controlli generali,

_ controlli specifici;

ed in funzione del momento del loro operare, in:

_ controlli preventivi,

_ controlli ispettivi.

I controlli generali riguardano l'ambiente e l'organizzazione aziendale e costituiscono una condizione necessaria, ma non sufficiente, alla copertura del rischio.

I controlli specifici sono relativi ad una o più particolari modalità di manifestazione del rischio.

I controlli preventivi sono finalizzati ad impedire o scoraggiare gli errori o le irregolarità.

I controlli ispettivi sono finalizzati ad identificare e correggere errori e/o irregolarità dopo che sono avvenuti, ma in ogni caso prima che possano manifestare conseguenze dannose.

L'articolo 6 del Decreto richiede che i modelli di organizzazione e gestione siano tali che il reato possa essere commesso solo eludendoli fraudolentemente.

Approfondiamo ora i passaggi metodologici con cui è stato presentato il sistema di gestione del rischio.

a) Individuazione Organigramma societario.

b) Ricognizione attività aziendali. Per prima cosa si è resa necessaria una ricognizione dell'intera attività aziendale, per identificare le aree "a rischio" della commissione dei reati. Naturalmente l'attenzione si è focalizzata su quelle parti della attività aziendale interessata alle casistiche di reato.

c) Rilevazione documentata delle procedure aziendali pertinenti i processi e le attività "a rischio".

d) Identificazione dei punti di controllo. Una volta identificati i processi e le attività "a rischio" occorre rilevare le procedure aziendali ad essi pertinenti, ottenendo un quadro aggiornato di quello che avviene.

Le fonti utilizzate per ottenere informazioni di dettaglio sono le seguenti.

- _ interviste ai responsabili operativi che svolgono le principali mansioni e che hanno un quadro sufficientemente ampio della procedura analizzata;

- _ manuali di procedure, ordini di servizio e simili, osservazioni dirette, documenti, elaborati, archivi fisici e magnetici.

e) Valutazione preliminare

f) Controllo dei controlli

g) Valutazione definitiva

h) Definizione di un piano di miglioramento

L'analisi si è conclusa con la definizione di possibili nuovi punti di controllo da attivare per le aree non coperte o con la definizione di accorgimenti per rendere efficaci i punti di controllo che non hanno superato la verifica.

i) Attivazione delle nuove modalità di controllo e verifica dei risultati

Il processo si è concluso con la redazione di un documento di valutazione globale di copertura del rischio di commissione dei reati.

Da questo punto in poi si avvierà la fase di monitoraggio e di periodica ricognizione (realizzata dall'Organismo di vigilanza).

Adozione e gestione del Modello

- Il Consiglio di Amministrazione ha attivato il processo per la costruzione del Sistema di prevenzione, promuovendo una ricognizione della situazione dell'Impresa, in relazione ai rischi connessi al Decreto e agli altri obiettivi che si intende perseguire.

Tale fase consiste nella analisi delle norme interne, dello statuto e dei poteri, dei Codici etici eventualmente già adottati, delle procedure e del sistema di controllo interno.

- Il Consiglio periodicamente attiverà un aggiornamento del Modello, delegandone la responsabilità. Il delegato, a sua volta, affiderà i conseguenti compiti operativi a preposti interni o a specialisti esterni.

A titolo esemplificativo, danno luogo ad interventi di modifica ed aggiornamento:

- _ mutamenti normativi che configurano nuovi profili di rischio;
- _ nuovi campi di attività dell'impresa che rendono possibili profili di rischio prima trascurati;
- _ punti di controllo che si sono rivelati nella pratica inefficaci o inefficienti e che devono essere ripensati.

- Oltre a questi interventi periodici di manutenzione sono necessari interventi straordinari in particolari circostanze, quali, ad esempio:

- _ casi noti di commissione dei reati in imprese del settore con modalità che non erano state considerate;
- _ segnalazioni da parte dell'Organismo di vigilanza circa la mancata efficacia di punti di controllo o circa prassi o comportamenti suscettibili di manifestazione di rischi.

Ovviamente la metodologia che sarà seguita sarà ancora quella descritta nei precedenti paragrafi e l'intervento di manutenzione darà luogo ad aggiornamenti documentati nella descrizione delle procedure, nelle valutazioni e nell'autovalutazione del Consiglio di Amministrazione.

Gli interventi di manutenzione sono naturalmente focalizzati sulle nuove aree aziendali, o su nuove modalità di manifestazione del rischio e sui punti di controllo identificati come carenti, mentre sulle altre aree ci si limiterà ad accertarsi che nulla è cambiato dal punto di vista delle procedure e delle modalità di possibile manifestazione dei reati, nonché sulla sussistenza ed operatività dei punti di controllo. Anche gli interventi di manutenzione possono dare luogo a possibili piani di miglioramento da realizzare e formalizzare con le medesime modalità descritte con riferimento alla ricognizione iniziale.

Il Modello ed il Codice Etico a confronto

Il Modello risponde all'esigenza di prevenire, per quanto possibile, la commissione di reati previsti dal Decreto attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche. Da ciò emerge chiaramente la differenza con il Codice Etico, che è strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di un'etica aziendale, ma privo di una specifica proceduralizzazione.

Si tende a realizzare una stretta integrazione tra Modello e Codice Etico, in modo da formare un *corpus* di norme interne con lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

I comportamenti di dipendenti e amministratori (“Dipendenti”), di coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della società (“Consulenti”) e delle altre controparti contrattuali di **SVS GESTIONE SERVIZI srl**, quali ad esempio eventuali partner in ATI etc (“partner”), devono conformarsi alle regole di condotta – sia generali sia specifiche – previste nel Modello e nel Codice Etico.

In particolare:

- I Dipendenti, i Consulenti e i Partner non devono porre in essere quei comportamenti:
 - che integrano le fattispecie di reato previste dal Decreto;
 - che, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possono potenzialmente generarlo;
 - generanti conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione;

- È fatto divieto di effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- È obbligatorio il rispetto della prassi aziendale per la distribuzione di omaggi e regali;
- I rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere gestiti in modo unitario, intendendosi con ciò che le persone che rappresentano la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione devono aver ricevuto un esplicito mandato da parte dell'Azienda;
- Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i Dipendenti che operano con enti pubblici devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- I compensi dei Consulenti e dei Partner devono essere determinati solo per iscritto;
- Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura se superiore a 3.000 euro;
- Devono essere rispettati, da parte degli Amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci e su terzi;
- Devono essere istituite, da parte degli Amministratori, e immediatamente comunicate all'Organismo di Vigilanza apposite procedure per consentire l'esercizio del controllo nei limiti previsti (ai soci, agli altri organi) e il rapido accesso alle informazioni attribuite da leggi e regolamenti.

I destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, ai dipendenti, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo all'azienda, operano su mandato della medesima o sono legati alla Società da rapporti aventi carattere di continuità.

SVS GESTIONE SERVIZI srl comunica il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i dipendenti.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

SVS GESTIONE SERVIZI srl condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

Rapporti con i Consorzi e con le ATI

Nella definizione dei modelli non si può non tenere in considerazione lo strumento di aggregazione dei Consorzi (di seguito anche delle ATI), inteso quale strumento di aggregazione delle imprese che operano nel mercato dei servizi.

La società che aderisce ad un Consorzio dovrà dotarsi di un modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione di illeciti ai sensi del D.Lgs. n. 231/01; la società dovrà altresì prevedere la possibilità di verifica del funzionamento dei modelli adottati non solo da parte del proprio organismo all'uopo preposto, ma anche da parte dell'organismo di controllo preposto, sempre ai sensi del D.Lgs n. 231/01, dal Consorzio a cui l'impresa aderisce.

Di contro lo stesso Consorzio, nell'ambito dei regolamenti che disciplinano i rapporti con le associate deve definire con chiarezza le responsabilità, prevedendo un sistema sanzionatorio nei confronti del socio al quale sia contestato un reato previsto dal Dlgs 231/2001 per azioni od omissioni relative ai servizi assegnati.

Il Modello prevenzione reati del consorzio dovrà conseguentemente tenere esclusivamente conto delle attività direttamente svolte dal personale del consorzio, incluse quelle eventualmente relative alla commessa data in assegnazione.

Aderendo la Società ad un Consorzio, si prevede la verifica del funzionamento del Modello adottato non solo da parte dell'Organismo di Vigilanza, ma anche da parte dell'Organismo di controllo preposto dal Consorzio, sempre ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, ove il regolamento di quest'ultimo lo preveda.

L'Organismo di Vigilanza

Nel caso in cui si verificano fatti integranti i reati previsti il Decreto¹⁰ pone come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa che sia stato affidato a un organismo dell'Ente (dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

La SVS Gestione Servizi srl ha deciso di dotarsi di un Organismo di Vigilanza al cui interno vi sia competenze e skills capaci di governare le problematiche su cui l'Odv è tenuto ad intervenire.

La Società ha deciso di nominare un ODV composto da un unico membro scelto tra i professionisti già competenti in materia.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il **compito di vigilare** sull':

- **Effettività** del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'Azienda corrispondano al modello predisposto;
- **Efficacia** del Modello: ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto e dai successivi provvedimenti che modifichino il campo di applicazione;
- **Opportunità di aggiornamento** del Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali e alle modifiche della struttura aziendale.

Su di un piano più operativo è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

- Verificare periodicamente la mappa delle aree di rischio reato (o attività sensibili) al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o

¹⁰ Art. 6, lett. b).

della struttura aziendale. A tal fine all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte del management e da parte degli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre l'Azienda a rischi di reato. Tutte le comunicazioni devono essere esclusivamente in forma scritta;

- Effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare assicurare che le procedure, i protocolli e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale;

- Verificare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto;

- Effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati vengano riassunti in un apposito rapporto il cui contenuto sarà esposto nel corso delle comunicazioni agli organi societari;

- Coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per uno scambio di informazioni per tenere aggiornate le aree a rischio reato per:

- Tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;

- Verificare i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi ed organizzativi, etc);

- Garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano intraprese tempestivamente;

- Raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che allo stesso devono essere trasmesse. A tal fine l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal management;

- Sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'azienda al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal decreto;

- Sui rapporti con Consulenti e Partner;

- Promuovere iniziative per la formazione e la comunicazione del Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine;
- Interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
- Riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello.

La struttura così identificata deve essere in grado di agire nel rispetto dell'esigenza di recepimento, verifica e attuazione dei Modelli richiesti dall'art. 6 del decreto, ma anche, necessariamente, rispetto all'esigenza di costante monitoraggio dello stato di attuazione e della effettiva rispondenza degli stessi modelli alle esigenze di prevenzione che la legge richiede. Tale attività di costante verifica deve tendere in una duplice direzione:

- Qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, è compito dell'Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa situazione. Si tratterà allora, a seconda dei casi e delle circostanze, di:
 - Sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello di comportamento;
 - Indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle ordinarie prassi di attività;
 - Segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni;
- Qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità di adeguamento, che pertanto risulti integralmente e correttamente attuato, ma si riveli non idoneo allo scopo di evitare il rischio di verificarsi di taluno dei reati previsti dal decreto, sarà proprio l'Organismo di Vigilanza a doversi attivare per garantire l'aggiornamento nonché i tempi e le forme dell'adeguamento.¹¹

A tal fine, come anticipato, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti

¹¹Tempi e forme, naturalmente, non predeterminati. I tempi devono comunque intendersi come i più solleciti possibile e il contenuto sarà quello imposto dalle rilevazioni che hanno determinato l'esigenza di adeguamento.

responsabili. Infine all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni come di seguito specificato.

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo di comunicare:

- All'inizio di ciascun esercizio il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- Periodicamente lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano, motivandoli;
- Immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle attività;
- Almeno annualmente in merito all'attuazione del modello da parte della Società.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere invitato a relazione periodicamente al Consiglio di Amministrazione in merito alle proprie attività (salvo quando non è identificato con il consiglio di sorveglianza o nel comitato di controllo per la gestione).

L'Organismo di Vigilanza deve inoltre, valutando le singole circostanze:

1. Comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'Organismo di Vigilanza ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per le attività suscettibili di miglioramento, nonché le specifiche delle modifiche necessarie per realizzare l'implementazione;
2. Segnalare eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Codice Etico e con le procedure e/o protocolli aziendali, al fine di:
 - a. Acquisire tutti gli elementi per effettuare comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
 - b. Evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto 2) dovranno essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione (salvo quando non è individuato nel consiglio di sorveglianza o nel comitato di controllo per la gestione) nel più breve tempo possibile, richiedendo

anche il supporto di altre strutture aziendali, che possano collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni volte a impedire il ripetersi di tali circostanze.

L'Organismo di vigilanza ha l'obbligo di informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione.

Le copie dei relativi verbali saranno custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

L'organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di GESTIONE SERVIZI srl ai sensi del Decreto.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- Devono essere raccolte da ciascun Responsabile di Funzione eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati contemplati dal Decreto o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello;
- Ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza (con disposizione dell'Organismo di Vigilanza sono istituiti eventualmente “canali informativi dedicati” per facilitare il flusso di segnalazioni / informazioni ufficiose);
- I consulenti, i collaboratori ed i partner, per quanto concerne la loro attività svolta nei confronti di **SVS GESTIONE SERVIZI**, effettuano le segnalazioni direttamente all'Organismo di Vigilanza mediante “canali informativi dedicati” che sarà compito dell'Organismo di Vigilanza stessa definire;
- L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto infra previsto in ordine al sistema disciplinare.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di **SVS GESTIONE SERVIZI** o delle persone accusate in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative:

- Ai procedimenti penali e disciplinari azionati in relazione a notizia di violazione del Modello;
- Alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- Alle ispezioni o iniziative di qualsivoglia autorità pubblica di vigilanza.

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nella Parte Speciale del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- Devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione alle attività aziendali o, comunque, a comportamenti non in linea con le linee di condotta adottate da **SVS GESTIONE SERVIZI**;
- L'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'Organismo di Vigilanza che valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti a procedere a un'indagine interna;
- Le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, potranno essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza

prenderà in considerazione anche le segnalazioni anonime, intendendosi per segnalazione anonima qualsiasi segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate, né siano rintracciabili, fatta eccezione per quelle segnalazioni di contenuto generico e/o confuso. In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione e penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza e l'anonimato del segnalante, fatti salvi obblighi di legge e la tutela dei diritti delle società o delle persone accusate in mala fede;

➤ È prevista l'istituzione di “canali informativi dedicati” con duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo di Vigilanza e quella di risolvere velocemente casi di dubbio.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti dal Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito data base informativo e/o cartaceo.

I dati e le informazioni conservate nel database sono poste a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo stesso.

Quest'ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso al database

Formazione e diffusione del Modello

Formazione dei dipendenti

SVS GESTIONE SERVIZI riconosce e ritiene che, ai fini dell'efficacia del presente Modello, sia necessario garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute sia nei confronti dei Dipendenti di sede che dei c.d. “esterni”. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali che rientrano nelle due categorie anzidette – comprendendo altresì nella seconda categoria tutte quelle risorse che operano in stretta collaborazione con **SVS GESTIONE SERVIZI** – sia che si tratti di risorse già presenti in azienda sia che si tratti di risorse da inserire.

A tal fine **SVS GESTIONE SERVIZI** si impegna ad effettuare (destinando a ciò risorse umane e finanziarie) programmi di formazione ed informazione attuati con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle “attività sensibili”.

La formazione del personale è pertanto considerata da **SVS GESTIONE SERVIZI** condizione indispensabile per una efficace attuazione del Modello. Tale formazione sarà da effettuarsi periodicamente e con modalità che garantiscano l’obbligatorietà della partecipazione ai corsi, controlli di frequenza e controlli di qualità sul contenuto dei programmi.

La formazione è gestita dall’Organismo di Vigilanza in stretta collaborazione con il vertice aziendale, con il responsabile del personale. La formazione sarà articolata sui livelli di seguito indicati:

- **Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell’ente:** seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neo-assunti; eventuali seminari di aggiornamento; occasionali e-mail di aggiornamento; informativa con la lettera di assunzione per i neo-assunti;
- **Altro personale:** nota informativa interna; informativa con la lettera di assunzione per i neo-assunti; e-mail di aggiornamento o, in ogni caso, mediante modalità che saranno ritenute idonee in base al livello ed al ruolo ricoperto dal singolo Dipendente, nonché in relazione al differente coinvolgimento dello stesso nelle “attività sensibili”.

Collaboratori Esterni e partner

Potranno essere altresì forniti a soggetti esterni a **SVS GESTIONE SERVIZI** apposite informative sulle politiche e le procedure adottate sulla base del presente Modello organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

Il sistema disciplinare

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e) e 7, comma 4, lett. b) del Decreto il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Tale sistema disciplinare si rivolge ai dipendenti ed ai dirigenti, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare.

La violazione delle regole di comportamento del Codice Etico e delle misure previste dal Modello, da parte di lavoratori dipendenti dell'Azienda e/o dei dirigenti della stessa, costituisce un inadempimento alle obbligazioni del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c..

Le infrazioni dei principi sanciti nel Codice Etico e delle misure previste dal Modello, le relative sanzioni irrogabili e il procedimento disciplinare sono descritti nella sezione specifica del Codice Etico. L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta, i protocolli e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento commesso.

L'art. 2104 c.c., individuando il dovere di "obbedienza" a carico del lavoratore, dispone che il prestatore di lavoro deve osservare nello svolgimento del proprio lavoro le disposizioni di natura sia legale che contrattuale impartite dal datore di lavoro. In caso di inosservanza di dette disposizioni il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell'infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel CCNL applicabile.

La Società ha quindi approvato un sistema disciplinare da applicarsi alle condotte poste in essere dai Destinatari che si pongono in contrasto con il d lgs 231/2001 e con il presente MOG.

Il sistema disciplinare rispetta i limiti concessi al potere sanzionatorio imposti dalla Legge n. 300 del 1970 (cd "Statuto dei Lavoratori") e dalla contrattazione collettiva di settore, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili che per quanto riguarda le forme di esercizio di tale potere.

In particolare il sistema disciplinare risulta conforme ai seguenti principi:

- Il sistema deve essere debitamente pubblicizzato mediante affissione in luogo accessibile ai dipendenti ed eventualmente oggetto di specifici corsi di aggiornamento e di informazione;
- Le sanzioni non possono comportare mutamenti definitivi del rapporto di lavoro e devono essere conformi al principio di proporzionalità rispetto all'infrazione, la cui specificazione è affidata, ai sensi dell'art. 2106 c.c. alla contrattazione collettiva di settore;
- Deve essere assicurato il diritto di difesa al lavoratore cui sia stato contestato l'addebito.

In caso di violazione della normativa vigente, del Modello o del Codice Etico da parte degli Amministratori di **SVS GESTIONE SERVIZI** o di personale non dipendente (ad es. Consulenti, fornitori ecc...), l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione, il quale provvede ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa e dal Sistema Disciplinar

Parte Speciale

Introduzione

Nella Parte Speciale, che segue, saranno analizzate le attività considerate come “sensibili” ai fini del Decreto in relazione al tipo di attività di **SVS GESTIONE SERVIZI**. Saranno in particolare analizzate le attività che presentano profili di rischio in relazione alle seguenti tipologie di reato:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione;

2. Reati avanti natura societaria;
3. Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro;
4. Reati legati alla privacy e al trattamento dati,

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Per quanto riguarda la presente Parte Speciale si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati dagli artt. 24 e 25 del decreto, facendo un rimando al paragrafo 1.1.4 della Parte generale per definizione ed esempi relativi ai concetti di Pubblica Amministrazione, funzione pubblica, pubblico ufficiale, pubblico servizio e persona incaricata di pubblico servizio.

Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non siano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

In questo caso, a differenza di quanto visto al punto precedente, a nulla rileva l'uso fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Inoltre va

evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa in danno dei medesimi soggetti, nel senso che la punibilità a questo titolo è configurabile solo nei casi in cui non lo sia a titolo della predetta ipotesi di truffa.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 e 319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ricevano, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere atti contrari al proprio ufficio, ovvero per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio (determinando un vantaggio a favore del corruttore).

Si ricorda che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui sono puniti sia il corrotto che il corruttore (cfr. art. 321 c.p.).

La corruzione c.d. propria, quella per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio (ad esempio, accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara) può essere commessa da un pubblico ufficiale e da un incaricato di pubblico servizio; mentre la corruzione c.d. impropria, quella per il compimento di un atto dovuto (ad esempio velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza) può essere commessa da un pubblico ufficiale e da un incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato. Possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (l'amministratore o il dipendente corrompono un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per ottenere un vantaggio per la società) sia corruzioni c.d. passive (l'esponente della società riceve denaro o altra utilità per compiere un atto dovuto o contrario ai doveri d'ufficio), nei casi in cui l'attività svolta in concreto debba essere qualificata come pubblica funzione o pubblico servizio.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un

vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato è mero soggetto passivo, che subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatogli (anche in tal caso, ove si tratti di istigazione alla corruzione impropria, l'incaricato di pubblico servizio deve rivestire, nel contempo, anche la qualifica di pubblico impiegato, non necessario nel caso di istigazione alla corruzione propria).

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato può venire in rilievo in quei casi in cui l'ente sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, tramite un proprio esponente, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato ma anche un cancelliere o un altro funzionario)

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore o da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, qualora nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere supportate da documentazione artefatta al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio, comunicando dati non veri o

predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Aree di attività a rischio (“attività sensibili”)

I reati sopra considerati hanno come presupposto l’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio. Per definizioni, maggiori approfondimenti ed esempi specifici si rimanda alla Parte Generale del Modello.

AMBITO PREVENTIVO

Fattispecie di reato	Ambito aziendale	Controlli preventivi
Produzione di falsa documentazione, nei confronti della P.A., attestante l’esistenza di condizioni essenziali per partecipare ad una gara, per ottenere autorizzazioni, licenze, ecc.	Coinvolti, in linea di massima, tutti gli ambiti aziendali in particolare con le funzioni che si occupano di gestire le attività in forza di assegnazione di gare pubbliche	- Specifiche previsioni nel sistema aziendale di programmazione e di controllo. - Puntuali attività di controllo gerarchico.
Alterazione di registri informatici della PA per far risultare esistenti condizioni essenziali per la	Sistema informativo	-E’ necessario un sistema di controllo interno all’azienda delle <i>password</i> di abilitazione per l’accesso ai Sistemi Informativi della PA (es. Piattaforma Consip o

partecipazione a
gare
(iscrizione in albi,
ecc.),
ovvero per
modificare dati
fiscali /
previdenziali di
interesse
dell'azienda già
trasmessi alla P.A.

Le fattispecie
concrete in
tema di reati in
tema di
erogazioni
pubbliche
fanno riferimento
a due
momenti:
quello della
effettiva
erogazione: le
condotte
punte sono
modellate sullo
schema della
truffa;
il successivo
momento
dell'utilizzazione
dei
finanziamenti: le
condotte
punte sono
modellate sullo
schema della
malversazione

Tendenzialmente
tutti.
In particolare:
funzioni
commerciali,
finanziarie e
amministratori

Start) possedute, per
ragioni di servizio, da
determinati dipendenti
appartenenti a specifiche
funzioni aziendali;
- la puntuale verifica
dell'osservanza di ulteriori
misure di sicurezza
adottate dalla società, da
parte dei
dipendenti medesimi;
- il rispetto della
normativa sulla *privacy* a
tutela del dipendente.
- specifica previsione del
Codice etico e sua
diffusione del Codice
Etico verso tutti i
dipendenti.
- informazione/formazione
periodica del dipendente.
- Responsabilizzazione
esplicita e puntuale
attività di controllo delle
funzioni aziendali
competenti.
- Specifiche attività di
controllo gerarchico su
documentazione da
presentare (esempio:
documentazione attestante
i requisiti
tecnici, economici e
professionali dell'azienda
che presenta il progetto).

(mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l'erogazione).

Ottenere concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della P.A. Ottenere trattamenti di favore da parte della Pubblica Amministrazione.

Potenzialmente Tutti.

- Esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.
- Controllo dei flussi finanziari aziendali.
- Controllo della documentazione aziendale (in particolare, ad esempio, delle fatture passive).
- Controlli dei collaboratori esterni.

Le seguenti aree sono state ritenute più specificatamente a rischio a conclusione dell'attività di autovalutazione condotta internamente.

AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

ATTIVITA'	FATTISPECIE DI REATO	DIREZIONE	PRESIDI
Partecipazio ne a procedure ad evidenza pubblica (gare, appalti)	CORRUZIONE/ CONCUSSIONE	Presidente, Direttore Generale, Responsabile e Vice-Responsabile Gara sangue e organi	Codice etico PG Rapporti con la PA
Gestione dei rapporti di	INDEBITA PERCEZIONE	DI	Codice Etico

natura istituzionale con gli Enti Locali	EROGAZIONI PUBBLICHE, TRUFFA AGGRAVATA NEI CONFRONTI DELLA PA	PG Rapporti con la PA
Gestione degli adempimenti riguardanti l'amministrazione del personale (assunzioni, tipologia contrattuale, licenziamenti, modifiche di posizione, ecc)	LAVORO IRREGOLARE	Codice Etico PG Rapporti con la PA
Gestione delle sponsorizzazioni alla PA	INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE, TRUFFA AGGRAVATA NEI CONFRONTI DELLA PA	PG PROCEDURA ASSUNZIONE PERSONALE
Gestione dei rapporti con la PA in occasione di richiesta ed ottenimento di finanziamenti pubblici per investimenti	RICETTAZIONE INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE, TRUFFA AGGRAVATA NEI CONFRONTI DELLA PA	Codice Etico PG Relazioni con la PA
Gestione dei rapporti con la PA in	RICETTAZIONE CORRUZIONE/ CONCUSSIONE	Codice Etico PG Relazioni con la PA

occasione di
visite
ispettive su
attività
finanziate
(processo di
gestione,
organizzazio

ne,
amministratz
ione,
rendicontazi
one dei
finanziamen
ti ottenuti,
ecc)

Gestione di liquidità CORRUZIONE/
CONCUSSIONE
RICETTAZIONE

Gestione di pagamenti CORRUZIONE/
CONCUSSIONE
e acquisti di RICETTAZIONE
beni e
servizi

Codice Etico
PG gestione
conti bancari
e cassa
PG Relazioni
con la PA
Codice Etico
PG gestione
conti bancari
e cassa
PG Relazioni
con la PA

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio o “attività sensibili” potranno essere disposte dal Presidente di **SVS GESTIONE SERVIZI** previo concerto con l’Organismo di Vigilanza, al quale è dato mandato di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

5.2 Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti e dai dipendenti “esponenti aziendali” di **SVS GESTIONE SERVIZI** nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l’**espresso obbligo**, a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e dei Partner, di:

1. Mantenere una stretta osservanza di tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l’attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
2. Instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
3. Instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l’imparzialità nello svolgimento degli stessi.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’**espresso divieto** a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta e a carico dei Collaboratori Esterni e Partner, di:

1. agire comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (Artt. 24 e 25 del Decreto);
2. agire comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra elencate possano potenzialmente diventarlo;

3. creare qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, in particolare, anche per il tramite di società controllate, collegate e/o collaboratori:

1. è vietato tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione se non da parte dei soggetti a ciò deputati secondo l'organigramma della società, ordini di servizio o eventuali deleghe;
2. è fatto divieto di offrire o effettuare, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di vantaggi personali, di qualsiasi natura, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera. Tale divieto include l'offerta, diretta o indiretta, di gratuita disponibilità di servizi, finalizzata a influenzare decisioni o transazioni;
3. è vietato distribuire ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione omaggi o regali, salvo che si tratti di piccoli omaggi di modico (inferiore a 50 Euro) o simbolico valore e, in ogni caso, tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici;
4. è vietato presentare ad organismi pubblici nazionali o stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute nell'ottenimento di finanziamenti pubblici e, in ogni caso, compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'ente pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di qualsiasi natura;
5. è fatto divieto destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
6. è vietato ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa;
7. è vietato versare a chiunque, a qualsiasi titolo, somme o dare beni o altre utilità finalizzati a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione di contratti con la Pubblica Amministrazione rispetto agli obblighi in essi assunti;

8. è vietato riconoscere compensi a consulenti, collaboratori o partner commerciali della Società che non trovino giustificazione nelle attività effettivamente prestate;

9. è vietato alterare in qualsiasi modo i sistemi informatici e telematici della Società o manipolarne i dati.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti **è fatto divieto, in particolare**, di:

1. effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
2. distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali e di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Come previsto dal Codice Etico, gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per esiguità del valore o perché volti a promuovere l'immagine ed il marchio della società. Tutti i regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo idoneo, per consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare verifiche al riguardo;
3. accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto 2);
4. effettuare prestazioni in favore dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i partner stessi;
5. riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
6. ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi o vantaggi di altra natura, nell'ambito dell'esercizio di pubbliche funzioni o di pubblico servizio; chiunque riceve omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza, che ne valuta l'appropriatezza e provvede a far notificare a chi ha elargito tali omaggi la politica di **SVS GESTIONE SERVIZI** in materia;

7. presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
8. destinare somme ricevute da organismi pubblici e nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopo diversi da quelli cui erano destinati;
9. conferire incarichi di consulenza a soggetti segnalati dalla Pubblica Amministrazione.

Principi di attuazione dei comportamenti prescritti

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, **SVS GESTIONE SERVIZI** definisce dei principi di attuazione dei comportamenti prescritti all'interno delle attività sensibili, come individuate nel paragrafo 6.2 della presente sezione, che devono trovare precisa attuazione nei protocolli, nelle procedure e nelle sottoprocedure di prevenzione.

I principi di attuazione dei comportamenti prescritti sono di seguito riportati:

(I) Rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione

I rapporti istituzionali con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione nello svolgimento delle operazioni attinenti le attività sensibili, sono tenuti dal Presidente oppure da un soggetto da questi delegato.

I rapporti di natura economica, logistico e/o organizzativi con le strutture tecniche/burocratiche della PA connessi ad esempio all'erogazione di servizi in appalto, sono tenuti dal Responsabile di Area.

E' vietato a chiunque altro di intrattenere rapporti di natura personale, per conto della Società, con esponenti della Pubblica Amministrazione. E' vietato donare beni o erogare servizi gratuitamente, in qualsiasi forma e di qualsiasi valore, ad esponenti della PA.

(II) Rapporti con consulenti e collaboratori

Non vi deve essere identità di soggetti, all'interno della Società, tra chi richiede la consulenza e/o collaborazione, chi autorizza e chi esegue il pagamento. Ne consegue, in considerazione

dell'organizzazione aziendale di **SVS GESTIONE SERVIZI**, che gli incarichi di consulenza devono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione o, se costituito, dal Comitato Esecutivo.

Consulenti e collaboratori devono essere scelti sulla base di precisi requisiti di onorabilità, professionalità e competenza ed in relazione alla loro reputazione e affidabilità.

I contratti con consulenti e collaboratori devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini.

I compensi dei consulenti e collaboratori devono trovare adeguata giustificazione nell'incarico conferito e devono essere congrui, in considerazione delle prassi esistenti sul mercato e/o delle tariffe vigenti.

Nessun pagamento a consulenti e collaboratori può essere effettuato in contanti.

E' fatto divieto affidare ai consulenti e collaboratori qualsiasi attività che non rientri nel contratto di consulenza.

(III) Gestione delle erogazioni pubbliche

Per ogni contributo, finanziamento, sovvenzione ottenuti dallo Stato, dagli enti pubblici o dalla Unione Europea deve essere predisposto un apposito rendiconto che dia atto degli scopi per i quali l'erogazione pubblica è stata richiesta e concessa e della sua effettiva utilizzazione.

(IV) Rapporti con organi ispettivi

Nel caso di ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (ad esempi relative al D. Lgs n. 81/2008, verifiche tributarie, INPS, NAS, ASL, ecc) i rapporti con gli organi ispettivi devono essere tenuti dal responsabile della funzione o da soggetto da questi delegato.

Il responsabile della funzione o il soggetto da questi delegato è tenuto a verificare che gli organi ispettivi redigano verbale delle operazioni compiute e richiederne una copia, in tutti i casi in cui ve ne sia il diritto; tale copia dovrà essere adeguatamente conservata. Nel caso in cui non fosse stato possibile ottenere il rilascio di una copia del verbale ispettivo, il responsabile della funzione o il soggetto da questi delegato a partecipare all'ispezione provvederà a redigere un verbale ad uso interno. Il personale della Società, nell'ambito delle proprie competenze, deve prestare piena collaborazione, nel rispetto della legge, allo svolgimento delle attività ispettive.

Il responsabile della funzione deve informare con una nota scritta l'Organismo di Vigilanza qualora, nel corso o all'esito della ispezione, dovessero emergere profili critici.

(V) Gestione del personale

Il delegato alla gestione del personale è tenuto a garantire l'applicazione di criteri di valutazione dei candidati che risponda alle esigenze di obiettività e trasparenza:

- a) l'assunzione dei candidati deve avvenire nel rigoroso rispetto delle procedure standard che l'azienda deve definire per la selezione del personale;
- b) l'esito del processo valutativo dei candidati sia formalizzato in apposita documentazione, accuratamente archiviata dal Responsabile competente secondo le prestabilite procedure interne.

Procedure di prevenzione

SVS GESTIONE SERVIZI deve adottare procedure e protocolli interni e un sistema di controlli interno diretto a prevenire la commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Va in questo senso l'obiettivo di adottare un piano anti-corruzione, come elemento di trasparenza e attenzione alle questioni della legalità e che al di là del suo valore intrinseco darebbe anche autorevolezza alla società nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

E' necessario approvare una procedura di assunzione del personale che garantisca trasparenza e imparzialità.

REATI SOCIETARI

La tipologia dei reati societari (art. 25 ter del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 ter del Decreto, che si possono raggruppare in 5 tipologie.

Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Qualora gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei mesi.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Nel caso in cui nella realizzazione delle circostanze di cui sopra, i suddetti soggetti, procurano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

Il reato previsto dall'art. 2621 cod. civ. (false comunicazioni sociali), come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2002 n. 61, si distingue da quello di cui all'art. 2622 stesso codice (false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori), atteso che, nel primo, sono punite le false comunicazioni dirette ai soci o al pubblico, nel secondo, quelle che provocano una diminuzione patrimoniale per i soci o i creditori.

Ne consegue che, mentre l'art. 2621 cod. civ. prevede un reato di pericolo (a tutela della regolarità dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, in quanto interesse della generalità), l'art. 2622 introduce nell'ordinamento un reato di danno a tutela degli interessi di soci e creditori.

Le relazioni

Il termine “relazione” viene usato nella disciplina civilistica delle società di capitali per indicare dei particolari rapporti informativi dei soggetti qualificati aventi la caratteristica della forma scritta ed obbligatori al ricorrere di situazioni normativamente stabilite.

Sono previste in particolare le seguenti relazioni:

- la relazione degli amministratori (art. 2428 c.c.) e quella dei sindaci (art. 2429 c.c.) che accompagnano il bilancio ordinario d'esercizio
- la relazione semestrale degli amministratori sull'andamento della gestione delle società con azioni quotate in Borsa (art. 2428, III comma c.c.)
- la relazione degli amministratori necessaria nel procedimento previsto per la distribuzione di acconti sui dividendi (art. 2433 bis, V comma c.c.)
- la relazione degli amministratori con cui si deve illustrare la proposta di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 2441, VI comma c.c.)
- la relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale per la riduzione di capitale in seguito a perdite (art. 2446 c.c.)
- la relazione dei sindaci al bilancio finale di liquidazione (art. 2453, II comma c.c.)
- la relazione degli amministratori al progetto di fusione o di scissione (art. 2501 quater c.c. e art. 2504 novies c.c.).

Il precedente elenco non è fine a se stesso, bensì volto a sottolineare come la lettura del termine “relazioni” debba essere restrittiva: in sostanza esso sta ad indicare le sole “relazioni tipiche” (id est: i rapporti scritti relativi ad attività sociali espressamente previsti dalla legge).

I bilanci

Quanto alla categoria dei “bilanci”, essa è certamente comprensiva del bilancio d'esercizio o ordinario (artt. 2423 e seg. c.c.) “inteso come strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa in funzionamento, cioè di un'impresa caratterizzata dalla continuità operativa”.

Unitamente ai suddetti si devono considerare in linea generale anche il bilancio consolidato (ossia il documento contabile destinato a fornire un quadro della situazione economica e finanziaria del gruppo unitamente considerato) e fungere da possibile contenitore di falsità espresse dall'art. 2621 n. 1 c.c. e tutti i bilanci la cui natura è straordinaria, tra cui possono in genere essere compresi quei prospetti contabili che servono ad esporre la situazione patrimoniale della

società in occasione di eventi diversi dalla chiusura del normale esercizio sociale od in occasione di particolari vicende giudiziarie o amministrative. Sono considerati bilanci straordinari ad esempio il prospetto contabile (ex art. 2433 bis, V comma c.c.) richiesto ai fini della distribuzione di acconti sui dividendi; il bilancio finale di liquidazione di cui agli artt. 2311 e 2453 c.c., la situazione patrimoniale redatta con l'osservanza della normativa sul bilancio d'esercizio (art. 2501 ter, I comma c.c.) che accompagna il progetto di fusione (art. 2501, III comma) o di scissione (art. 2504 novies c.c.); il bilancio che deve essere depositato unitamente all'istanza di fallimento della società (art. 14 L. fall.).

Le altre comunicazioni sociali

E' bene sottolineare che in linea di principio al fine di individuare quali siano da considerarsi comunicazioni sociali si devono tenere presenti i seguenti requisiti: il primo relativo al soggetto dell'atto, cioè "l'ufficialità"; il secondo determinato dalla sua relazione con l'oggetto, ossia "l'inerenza all'oggetto sociale"; il terzo riguarda i suoi destinatari: "la direzionalità pubblica".

In merito al primo, la dottrina ed una giurisprudenza ormai consolidata sono concordi nel ritenere requisito imprescindibile della comunicazione, penalmente rilevante, il carattere dell'ufficialità integrato ogni qualvolta la stessa sia emessa dai soggetti qualificati nell'esercizio ed in virtù delle funzioni specifiche loro attribuite nell'ambito di una società già costituita o costituenda. Di conseguenza le cosiddette informazioni confidenziali o private, la cui falsità non potrà integrare gli estremi del delitto in esame, sono prive del requisito dell'ufficialità ma la falsità potrà, nel concorso dei relativi estremi, essere causa di responsabilità penale a titolo di truffa o di agiotaggio societario.

L'inerenza della comunicazione all'oggetto sociale, ossia il secondo requisito, riguarda il contenuto della dichiarazione e richiede che l'attributo sociale possa attribuirsi a quelle comunicazioni che hanno una generica attinenza all'esistenza degli affari della società e così ad esempio non potrà ritenersi "sociale" la dichiarazione degli organi competenti dell'ente sociale destinata ad informare sull'andamento

della Borsa nel Paese o all'estero, o quella con cui si comunica che è stata conferita una procura ad un determinato soggetto.

Infine, con il terzo requisito si vuole attribuire rilevanza penale soltanto alle informazioni, ufficiali ed inerenti all'oggetto sociale, che siano potenzialmente riferite ad una pluralità di destinatari; ossia il carattere della direzionalità pubblica sarebbe "la rilevanza esterna" che si concretizzerebbe ogni qualvolta la comunicazione è destinata ad un numero indeterminato di soggetti ovvero ai soci, creditori sociali e terzi (potenzialmente soci o creditori) tutelati non come singoli ma come "categorie aperte".

In merito alla forma, anche se teoricamente potrebbe rivelarsi contestabile, è opportuno segnalare che anche solamente la forma verbale potrebbe configurare un'ipotesi di comunicazione falsa da tenere presente. Ad esempio le false dichiarazioni rese dagli amministratori o dai sindaci all'assemblea dei soci o degli obbligazionisti, o dai promotori dell'assemblea dei sottoscrittori.

Non saranno considerate propriamente "sociali" le comunicazioni che i singoli membri di organi collegiali (consiglio di amministrazione) attuano nei confronti degli organi stessi, oppure quelle rese dagli amministratori all'organo di controllo interno.

Il falso nelle scritture contabili e nei libri sociali

E' opportuno sottolineare che, in linea generale, anche eventuali alterazioni dei libri sociali, la cui caratteristica è quella di essere istituiti come un "mezzo di informazione per i soci e gli eventuali terzi", possono concretizzare delle violazioni di falso ai sensi dei reati di cui sopra.

Tutela penale del capitale sociale

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica consiste nella **restituzione dei conferimenti ai soci** o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in modo palese o simulato, **fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale**.

In merito al presente reato, soggetti attivi sono gli amministratori (reato proprio) ma vi è la possibilità del concorso dei soci¹², i quali possono aver contribuito con un'attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori stessi.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta criminosa di questo reato, di natura contravvenzionale, consiste nel **ripartire gli utili** o acconti sugli utili **non effettivamente conseguiti** o destinati per legge a riserva, **ovvero ripartire riserve**, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

La ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Anche in questo caso soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio).

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il perfezionamento di questo reato si ha con **l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale** e delle riserve non distribuibili per legge.

Tale reato si estingue se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione a cui è stata posta in essere la condotta.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori della società controllata, nel caso in cui le operazioni illecite fossero effettuate sulle azioni della società controllante, mentre una responsabilità degli amministratori della società controllante è configurabile solo a titolo di concorso. Anche i soci possono rispondere allo stesso titolo.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di **riduzioni del capitale sociale o**

¹²Secondo le regole generali di cui agli artt. 110 e seguenti c.p.

fusioni con altra società o scissioni, **che cagionino danno ai creditori**. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato è integrato dalle seguenti condotte:

- **fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni** o quote in misura complessivamente **superiore all'ammontare del capitale sociale**;
- **sottoscrizione reciproca di azioni** o quote;
- **sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura**, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti. In questo caso, però, non è incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci della valutazione dei conferimenti in natura (ai sensi dell'art. 2343, III comma c.c.) contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte di liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona attraverso la **ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali** o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Il reato si estingue con il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Soggetti attivi del reato sono unicamente gli amministratori.

Tutela penale del regolare funzionamento della società

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

La fattispecie si realizza con **l'impedire o l'ostacolare**, attraverso occultamento di documenti o altri idonei artifici, **lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione** legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta consiste nel fatto che si **determini con atti simulati o con frode la maggioranza in assemblea** (reato di evento), **al fine di conseguire**, per sé o per altri, **un ingiusto profitto** (dolo specifico).

Tale reato è considerato come un reato comune per cui può essere commesso da chiunque, compresi soggetti estranei alla società.

Tutela penale contro le frodi

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato si perfeziona con la diffusione di notizie false ovvero si realizzino operazioni simulate o altri **artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari**, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo reato è un reato comune e quindi può essere commesso da chiunque.

Tutela penale delle funzioni di vigilanza

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Si tratta di due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

1 – il reato si realizza attraverso l'esposizione delle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, con lo scopo di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, o oggetto di valutazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (I comma).

2 – il reato si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (II comma).

E' bene precisare che:

- la prima ipotesi si basa su una condotta di falsità che persegue il fine specifico di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico)
- la seconda ipotesi delinea un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

Aree di attività a rischio

Relativamente a ciascuna delle tipologie di reato sopra descritte si può delineare una specifica area astrattamente a rischio.

AMBITO PREVENTIVO

Fattispecie di reato	Ambito Aziendale	Controlli preventivi
False comunicazioni sociali	Amministrativo	Si tratta di una famiglia di reati societari caratteristica degli Amministratori, quindi eventualmente sempre commessi da soggetti apicali. Gli unici protocolli preventivi applicabili sono: - Evitare di nominare amministratori o direttori generali persone con precedenti penali e/o carichi pendenti per reati
Indebita restituzione dei conferimenti		
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve		
Operazioni in pregiudizio dei creditori		
Formazione fittizia del capitale		
Illecita influenza sull'assemblea		
Aggiotaggio		

Impedito controllo nei confronti dei soci, di altri organi sociali.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Costituzione di fondi in Amministrativo
nero da utilizzare per e Risorse Umane
commettere reati di
diversa natura, dal falso
in bilancio alla
corruzione

riconducibili a questa fattispecie.

- Certificazione del bilancio, anche quando non è richiesta dalla legge.

- Esplicita previsione tra i principi etici del corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio.

- Riunioni periodiche fra plenarie tra coloro che si occupano della predisposizione dei bilanci

- Dare una mandato specifico al consulenti(consulenti esterni che collaborano alla stesura delle scritture contabili e del bilancio.

A seguito del processo di autovalutazione condotta internamente a **SVS GESTIONE SERVIZI** sono state individuate le seguenti attività a rischio:

AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

ATTIVITA'	FATTISPECIE DI REATO	DIREZIONE	PRESIDI
Gestione del piano dei conti e della contabilità generale (inserimento, variazione o cancellazione dei dati di contabilità generale).	False comunicazioni sociali Illegale ripartizione degli utili e delle riserve Illecita influenza	Presidente Rappresentante legale Direttore Generale Consulenti esterni	Procedure e contabili Codice Etico Riunioni plenarie

Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari alla predisposizione della bozza di bilancio (societario e consolidato).	sull'assemblea False comunicazioni sociali Illegale ripartizione degli utili e delle riserve Illecita influenza sull'assemblea	Procedure contabili. Contratto scritto consulente fiscalista. Codice Etico Riunioni Plenarie
Analisi di poste valutative ai fini della predisposizione di bilanci e situazioni economiche, finanziarie, patrimoniali e fiscali.	False comunicazioni sociali Illegale ripartizione degli utili e delle riserve Illecita influenza sull'assemblea	Procedure contabili. Contratto scritto consulente fiscalista Codice Etico Riunioni plenarie
Redazione delle relazioni allegare ai prospetti economici, finanziari e patrimoniali di bilancio, fiscali nonché predisposizione di	False comunicazioni sociali Illegale ripartizione degli utili e delle riserve Illecita influenza sull'assemblea	Codice Etico Riunione Plenarie Contratto scritto

prospetti
informativi
informali.

consulente
fiscale

Rapporti con False
soggetti ai quali la comunicazioni
legge attribuisce sociali
attività di controllo. Illegale
ripartizione
degli utili e
delle riserve
Illecita
influenza
sull'assemblea

Codice Etico

Riunioni
plenarie

Produzione
reportistica da False
presentare comunicazioni
all'Assemblea sociali
Illegale
ripartizione
degli utili e
delle riserve
Illecita
influenza
sull'assemblea

Codice Etico

Riunione
Plenarie

In relazione ai reati societari, le aree di attività ritenute più specificatamente a rischio devono essere individuate come segue:

- la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci o al pubblico in generale in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società nel suo insieme (redazione del bilancio d'esercizio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali);
- la divulgazione verso l'esterno di dati o notizie anche ulteriori a quelle sopra indicate, inerenti la Società;
- operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale;
- le attività di controllo legalmente attribuite ai Soci e agli altri organi sociali preposti al controllo.

La segnalazione di particolare rischiosità di altra area potrà eventualmente essere integrata dal presidente di **SVS GESTIONE SERVIZI**, previa informativa all'Organismo di Vigilanza.

Nella presente Parte Speciale del Modello, oltre agli specifici principi di comportamento e di attuazione relativi alle aree di rischio sopra elencate, sono comunque indicati i principi di comportamento che **SVS GESTIONE SERVIZI** intende porre a base dell'azione della Società in relazione a tutti i comportamenti che possano integrare i reati societari previsti e sanzionati ai sensi del Decreto;

Saranno infine definiti i compiti di verifica dell'Organismo di Vigilanza e le attività di diffusione del Modello e di formazione sui principi giuridici relativi alla commissione dei reati descritti.

Destinatari della parte speciale

Destinatari della presente Parte Speciale sono i soggetti di volta in volta individuati dalla fattispecie incriminatrice (amministratori, direttori generali, revisore, dipendenti, consulenti ecc) “soggetti apicali” di **SVS GESTIONE SERVIZI**, nonché i dipendenti sottoposti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio, questi soggetti saranno di seguito denominati “Destinatari” ed infine i consulenti esterni quale ad esempio il consulente fiscale.

In merito agli amministratori, al dirigente preposto, ai direttori generali, al revisore, la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni “di fatto”. Ai sensi dell'art. 2639 c.c., infatti, dei reati societari previsti dal codice civile risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto tutti i Destinatari come sopra descritti siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e adottino quindi regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa.

Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, ponendo la massima attenzione e accuratezza nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni relative ai prodotti finanziari e ai loro emittenti;
3. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
4. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
5. osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando rigorosamente di porre in essere comportamenti idonei a provocare una sensibile alterazione in relazione alla concreta situazione del mercato;
6. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, in particolare, **è fatto divieto di:**

- ◆ con riferimento al precedente punto 1:
 - 1.a. rappresentare o trasmettere per l'elaborazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi,

lacunosi, o comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

1.b. omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del gruppo di appartenenza;

◆ con riferimento al precedente punto 2:

2.a. alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione del prospetto;

2.b. illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale della Società e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti;

2.c. inficiare la comprensibilità del prospetto accrescendo oltremisura la massa dei dati, delle informazioni e delle parti descrittive contenute nel prospetto rispetto a quanto richiesto dalle effettive esigenze informative dell'investitore;

◆ con riferimento al precedente punto 3:

3.a. restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente compresa fra quelle di seguito descritte;

3.b. ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

3.c. acquistare o sottoscrivere azioni della società fuori dai casi previsti dalla legge;

3.d. effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;

3.e. procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale;

3.f. distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;

◆ con riferimento al precedente punto 4:

4.a. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale.

4.b. determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

◆ con riferimento al precedente punto 5:

5.a. pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati e idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo (price sensitivity);

5.b. pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio idonei a diffondere sfiducia nel pubblico di banche o gruppi bancari, alterandone l'immagine di stabilità e liquidità;

◆ con riferimento al precedente punto 6:

6.a. omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;

6.b. esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;

6.c. porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza espressa opposizione, rifiuti pretestuosi o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti.

Principi di attuazione dei comportamenti prescritti

Vengono di seguito descritti i principi e le modalità di attuazione dei comportamenti di cui sopra in relazione alle diverse tipologie dei reati societari, che devono trovare specifica attuazione nelle procedure di prevenzione.

Le regole generali di organizzazione sono di seguito riportate:

(I) *Redazione di bilanci, scritture contabili, relazioni ed altri documenti di impresa*

Le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa devono essere effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza.

Tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione dei bilanci (bilancio d'esercizio) e degli altri documenti contabili della Società devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

I dati e le informazioni sono raccolti tempestivamente, sotto la supervisione del Presidente, ed elaborati da soggetti da questo delegati ai fini della predisposizione della bozza di bilancio. A richiesta, insieme ai dati e alle informazioni devono essere trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni.

La rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili per la redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, deve avvenire con modalità tali (anche per il tramite di un sistema informativo) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati, e sia sempre individuabile il soggetto che ha inserito i dati nel sistema. I profili di accesso a tale sistema sono identificati dal Presidente o da soggetto da lui delegato, nel rispetto del principio di separatezza delle funzioni e di coerenza dei livelli autorizzativi.

Il controllo delle informazioni comunicate dalle società incluse nell'area di consolidamento, ai fini della redazione del bilancio consolidato, è affidato al Presidente o a soggetto da lui delegato

Il Presidente, inoltre, cura che la bozza di bilancio e tutti i documenti contabili, relativi agli argomenti indicati nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, siano completi e messi a

disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione.

La redazione del bilancio d'esercizio deve essere effettuata sulla base della prassi consolidata e, periodicamente, verificata e aggiornata. Eventuali variazioni non giustificate dei principi contabili stabiliti dalle procedure, devono essere tempestivamente segnalate all'Organismo di Vigilanza.

(II) Tutela del patrimonio sociale

Tutte le operazioni relative alla destinazione degli utili, alla costituzione di società, all'acquisto e cessione di partecipazioni, alle fusioni e scissioni nonché tutte le operazioni che possono ledere l'integrità del patrimonio sociale devono essere effettuate nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico e delle procedure aziendali a tale scopo predisposte.

(III) Rapporti con consulenti e collaboratori

Si applicano le regole generali indicate nella Parte Speciale di cui al capitolo 6 (Rapporti con consulenti e collaboratori) del presente Modello occorre comunque formalizzare il rapporto con i consulenti esterni.

(IV) Interessi degli amministratori nelle operazioni della Società

Nel rispetto della norma di cui all'art. 2391 cod.civ., gli amministratori devono dare notizia al Consiglio di Amministrazione di ogni interesse che essi, per conto proprio o di terzi (incluso ogni soggetto con cui gli amministratori intrattengano, direttamente o indirettamente, relazioni economiche o di cui siano dipendenti o amministratori), abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. In conformità a quanto previsto nel Codice Etico della Società, gli amministratori devono astenersi dal votare tale operazione o transazione.

Le segnalazioni concernenti gli interessi degli amministratori nelle operazioni della Società devono essere inviate all'Organismo di Vigilanza, che ne cura l'archiviazione e l'aggiornamento.

Procedure di prevenzione

La Società adotta un sistema di controlli interno volto a prevenire la commissione dei reati societari.

E' necessario prevedere riunioni plenarie per la preparazione dei bilanci alla presenza di tutti i soggetti coinvolti nella elaborazione dei prospetti quindi anche del revisore unico e dei consulenti esterni.

E' necessario che il rapporto con il consulente fiscale sia regolato da un contratto scritto.

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

L'art. 25 septies del decreto legislativo 231 del 2001 richiama le condotte penalmente rilevanti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione

delle norme antinfortunistiche e in materia di tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.

A differenza delle altre ipotesi di reato presupposto previste nella normativa che richiedono la sussistenza del dolo (coscienza e volontarietà dell'azione criminosa), i delitti di cui alla presente Parte Speciale sono puniti a titolo di colpa.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

E' punita la condotta di chiunque cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.

Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)

E' punita la condotta di chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.

La lesione è grave se:

1. dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
2. il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è gravissima se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Aree di attività a rischio in seno alla SVS:

Servizi Funebri;

Servizi trasporto ambulanze;

Ambulatorio;
Gestione gara sangue e organi.

AMBITO PREVENTIVO

Fattispecie di reato	Ambito Aziendale	Controlli preventivi
Violazioni di normative sulla sicurezza che possono comportare i reati di omicidio colposo o di lesioni colpose gravi o gravissime	Ambito core della società, diretto dal Direttore Generale per gli ambiti di competenza esclusiva e delegati ai responsabili di area mediante procure institorie ciascuno per il loro ambito.	- adozione procedura certificata in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro UNI ISO 45001; - rispetto dei poteri conferiti dal DG al delegato alla sicurezza e verifica attuazione delega; - adozione piano formativo annuale in materie di sicurezza sui luoghi di lavori; - verifica costante aggiornamento di DVR; - programmazione manutenzione mezzi circolanti per conto della Società;

AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

ATTIVITA'	FATTISPECIE DI REATO	DIREZIONE	PRESIDI
Gestione gare sangue ed organi Attività Funebre, Trasporto Ambulanze	Omicidio o lesione per incidente con mezzo aziendale da imputarsi a incuria	Direttore Generale per gli ambiti di competenza esclusiva e delegati	Codice Etico Piano formativo Certificazione 45001

		Piano manutenzione mezzi
Controllo utilizzo delle dotazioni di protezione individuale per la sicurezza (guanti, tappi, mascherine, tuta, scarpe, ecc)		Acquisto DPI non improntate alla sola offerta economica più vantaggiosa
Poliambulatorio	Omicidio o lesioni per incidente con mezzo aziendale da imputarsi a comportamento inadeguato	Codice Etico
		Certificazione 45001
		Piano Formativo

Eventuali integrazioni della suddetta area di attività a rischio potranno essere disposte dal Presidente di **SVS GESTIONE SERVIZI** di concerto con l'Organismo di Vigilanza, a cui è dato mandato di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Sin da ora vi evidenzia la necessità che la Società adotti la certificazione UNI ISO 45001 nonché uno specifico piano formativo in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.

Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, RSPP e dipendenti “esponenti aziendali” di **SVS GESTIONE SERVIZI** nell’area di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella parte Generale (di seguito tutti denominati “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati, adottino e rispettino regole di condotta conformi a alla normativa e da quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico e alle regole dettate dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.

In particolare la Società adotta le seguenti misure generali:

1. attenta valutazione dei rischi e completa trasposizione degli stessi nel Documento di Valutazione dei rischi;
2. eliminazione dei rischi per la salute e la sicurezza in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non possibile, loro riduzione al minimo;
3. riduzione dei rischi alla fonte;
4. programmazione della prevenzione mirando ad un complesso sistema formativo che punti con efficacia alla prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
5. sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
6. rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
7. priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
8. limitazione al minimo dei lavoratori che sono, o che possono essere esposti al rischio;
9. utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
10. controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
11. allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
12. misure igieniche;
13. misure di protezione collettiva e individuale;

14. misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
15. uso di segnali di avvertimento e di sicurezza,
16. regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
17. informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
18. istruzioni adeguate ai lavoratori.

Procedure di prevenzione

La Società deve implementare un sistema di controlli volto alla creazione di un canale informativo nei confronti dell'organismo di Vigilanza al fine di prevenire la commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.

Il Direttore della Società ha provveduto a delegare, mediante il rilascio di procure institorie, a soggetti interni (Resp. Gara Trasporto sangue e organi, Poliambulatorio e Onoranze Funebri) il potere disciplinare, di spesa e direttivo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Occorre quanto prima adottare la certificazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ovvero UNI ISO 45001 nonché uno specifico piano formativo in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.

Occorre estendere la formazione in materia di sicurezza e salute a tutti i componenti del consiglio di amministrazione in osservanza con le decisioni della Conferenza Stato Regioni del 17 aprile 2025; il parere della Conferenza ha infatti esteso ai datori di lavoro l'obbligo formativo in tale materia.

Infine occorre adottare una procedura per garantire una manutenzione dei mezzi di qualità e che garantisca la sicurezza degli stessi.

L'acquisto dei DPI non deve avvenire unicamente con gara basata sull'offerta economicamente più vantaggiosa, ma deve tener conto della qualità dei prodotti attraverso una preliminare ricerca di mercato.

Le procure institorie, i controlli e le procedure adottate da **SVS GESTIONE SERVIZI** ed sono da considerarsi parti integranti del presente Modello.

REATI LEGATI AL TRATTAMENTO DATI ED ALLA TUTELA DELLA PRIVACY

I reati legati al trattamento dati ed alla privacy rappresentano un “fattispecie di reato” sensibili per la SVS.

Ogni giorno la società tratta una enorme mole di dati sensibili riguardanti la vita (ed in particolare la salute) dei propri utenti, le

informazioni riguardanti i propri dipendenti, dei suoi partners commerciali, di altri enti ecc...

Le condotte di maggior rilievo e che meritano attenzione sono inseriti nella previsione di cui agli artt. 24 e 24 bis del d. lgs 231/2001 ovvero:

- 1) Frode informatica di cui all'art. 640 ter compiuto da chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
- 2) Reato di cui all'art. 167 (trattamento illecito di danni) compiuto da chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione anche di quanto disposto dall'art. 23 del Tu 196/2003 e di quanto disciplinato dal GDPR.

AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

ATTIVITA'	FATTISPECI DI REATO	DIREZIONE	PRESIDI
Gestione utenti, erogazione servizi, appalti (clienti e fornitori)	Trattamento illecito di dati e frode informatica	Presidente, Responsabile Uff. IT, Direttore Generale, Responsabile protezione dati	Codice Etico, Piano trattamento rischi per la privacy, procedure interne adottate in materia di privacy, Registro dei trattamenti, Procedure di prevenzione GAP

La SVS negli ultimi anni si è dotata di importanti strumenti volti a prevenire possibili “accadimenti” che possano avere conseguenze anche di natura penale in materia di privacy e trattamento dati.

Infatti la SVS oltre a nominare il DPO (responsabile della protezione dei dati) ha adottato: misure di sicurezza in materia di privacy; un piano di trattamento dei rischi; procedure interne che disciplinano la gestione delle richieste “sensibili”, degli “incidenti” relativi alla violazione della privacy, della conservazione dei dati; un registro dei trattamenti ex art. 30 GDPR e un regolamento interno per la protezione dei dati personali.

Non solo: la SVS ha adottato una innovativa procedura di GAP Analysis IT che rappresenta un vero baluardo contro le frodi informatiche e telematiche.

Il MOG recepisce quindi integralmente le procedure e le prescrizioni contenute nei documenti sopra citati e che vanno dettagliatamente a regolare l’attività della SVS e dei suoi rappresentanti proprio in materia di Privacy e trattamento dati rendendo minimo il “rischio” di compimento delle indicate condotte.

Infatti l’osservanza di tali procedure e di tali prescrizioni (peraltro operative e concrete) costituisce un valido elemento di prevenzione contro il compimento dei reati di cui all’art. 24 e 24 bis; proprio per questo tutta la documentazione adottata in materia di privacy e cyber sicurezza è da considerarsi parte integrante del presente MOG.

Allegati:

Statuto Società;

Verbale di nomina e conferimento poteri al Direttore Generale;

Procure conferite dal Direttore Generale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza;

Gap Analysis;

Documentazione privacy.

Adottato in Livorno, li .../.../...